

Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche

DELIBERA n. 111/2010 in tema di valutazione individuale in relazione agli artt. 19 e 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e all'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010

LA COMMISSIONE

RILEVATO che, in sede di definizione dei Sistemi di misurazione e valutazione della *performance* secondo gli indirizzi adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, è stato reiteratamente sollevato, con riferimento alla valutazione individuale, il problema della immediata applicazione o meno dell'art. 19, in relazione all'art. 65 del citato decreto, alla luce anche di quanto disposto sul punto dall'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

RILEVATO, altresì, che alcuni Organismi indipendenti di valutazione - cui compete in sede di prima attuazione, a norma del 3° comma dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, la definizione di detti Sistemi di misurazione in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011 - hanno prospettato l'eventualità che, alla luce della sopravvenuta disciplina di cui al citato art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, non sia necessario operare la valutazione individuale;

RITENUTO che non rientra nella competenza di questa Commissione offrire interpretazioni vincolanti del combinato disposto degli artt. 19 e 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, problema, questo, sul quale è opportuno richiamare l'attenzione, anche ai sensi dell'art. 13, 1° comma del citato decreto, del Dipartimento della Funzione pubblica;

RITENUTO, invece, che questa Commissione può e deve ribadire che, entro i termini previsti dalla legge, le amministrazioni sono tenute ad operare la valutazione individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale, anche indipendentemente dalle conseguenze di ordine economico;

RILEVATO, infine, che tali principi devono valere a maggior ragione anche per il comparto delle regioni e autonomie locali, considerando che i termini per l'adeguamento della contrattazione collettiva integrativa sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, e che, in sede di prima valutazione, potrà procedersi in applicazione dei criteri attualmente in vigore;

DELIBERA

che, indipendentemente dall'adeguamento alle disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009 della contrattazione collettiva integrativa vigente e, comunque, dall'operatività delle previsioni di cui all'art. 19, alla luce della sopravvenuta normativa (decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010):

- a) le amministrazioni devono procedere alla definizione e adozione dei Sistemi di misurazione e valutazione anche della *performance* individuale e a darne concreta applicazione nei termini legislativamente previsti;
- b) gli enti territoriali devono egualmente procedere alla valutazione individuale, eventualmente in applicazione dei criteri vigenti;

DISPONE

che copia della presente delibera sia comunicata:

- a) alle amministrazioni centrali, nonché, perché ne diano comunicazione agli enti associati, alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, all'Anci, all'Upi;
- b) per conoscenza, ai sensi dell'art. 13, 1° comma del decreto legislativo n. 150 del 2009, al Dipartimento della Funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 22 ottobre 2010

Il Presidente